



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF207

INFO FLASH

La Nuova Redazione

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARI E RIMBORSO
RIFERIMENTI	L. 147/2013; INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 5-10764; CIRCOLARE MEF 1/2017
CIRCOLARE DEL	23/11/2017

Sintesi: il MEF ha chiarito che la determinazione della quota variabile della TARI per le utenze domestiche:

- considera l'intera superficie dell'immobile, composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze
- con conseguente applicazione della stessa "una sola volta".

Ove il Comune/ente gestore abbia calcolato la quota variabile più volte, sia per l'abitazione che per le pertinenze, il contribuente può richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso.

La **L. 147/2013** ha introdotto la tassa rifiuti TARI il cui presupposto è il **possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

CASI PARTICOLARI

Sono escluse dalla TARI:

- le **aree scoperte pertinenziali o accessorie** a locali tassabili, non operative
- le **aree comuni condominiali** di cui all'articolo 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di **pluralità di possessori/detentori**, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi** nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto solo dal possessore di locali/aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è **responsabile del versamento della TARI** dovuta per i locali/aree scoperte di uso comune e di quelle in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



Nota: nel calcolo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Rifiuti speciali: nella determinazione della superficie soggetta alla TARI **non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune con proprio regolamento:

- **disciplina le riduzioni della quota variabile** del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo (direttamente o con soggetti autorizzati)
- individua le **aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci** funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.



Nota: il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

UTENZE DOMESTICHE

L'art. 1 c. 653 L. 147/2013 ha disposto che, nelle more della revisione del Regolamento (DPR 158/1999), per semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere:

- **per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017** l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'All. 1 al citato DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%
- e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

In ordine alla **determinazione della tariffa**, il citato decreto dispone che la stessa è composta:

- **da una parte fissa:** determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e
- **da una parte variabile:** rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Quanto alla **strutturazione della tariffa**, il suddetto decreto prevede che la:

- parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 allo stesso DPR 158/1999
- e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche (DPR 158/1999, Allegato 1, punto 4.1)

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'Utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

n = Numero di componenti del nucleo familiare

S = Superficie dell'abitazione (m²)

Quf = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf = Ctuf / \sum a Stot(n) \cdot Ka(n)$$

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche (DPR 158/1999, Allegato 1, punto 4.2)

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$Quv = Qtot / \sum n N(n) \cdot Kb(n)$$

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche



Nota: l'art. 5 c. 2 DPR 158/1999 stabilisce che:

- la parte variabile della tariffa
- *"è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza".*

Tuttavia, **se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza**, la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel **punto 4.2 dell'allegato 1**.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

Con riferimento al calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, la **Circ. n. 1/2017 del MEF** ha fornito gli chiarimenti in merito alle **modalità di calcolo**, considerati i numerosi casi riscontrati di calcolo errato da parte del Comune (o dell'Ente gestore incaricato).

In particolare, la problematica trova le sue radici nella risposta **all'interrogazione parlamentare in Commissione n. 5-10764 nella quale è stato chiesto se:**

- ⇒ la **quota variabile** debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell'utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell'abitazione,
- ⇒ poiché è emerso che i comuni talvolta **computano la quota variabile sia in relazione all'abitazione che alle pertinenze**, determinando, in tal modo, una tassa più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.



Nota: la **locuzione di utenza domestica** deve intendersi comprensiva:

- sia delle **superfici adibite a civile abitazione**
- sia delle relative **pertinenze**.

In proposito giova richiamare anche quanto riportato **nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo TARES**, i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che *"la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti..."*.

Pertanto:

- la **quota fissa di ciascuna utenza domestica** deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa;
- la **quota variabile** è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

In ossequio a quanto sopra detto, **con riferimento alle pertinenze dell'abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica**, in quanto diversamente e senza alcun supporto normativo si avrebbe come conseguenza:

- quella di sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze,
- moltiplicando senza motivo il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo aumentare l'importo del tributo.

Esempio: si assuma il caso di **2 nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, in cui:**

- il **primo** possiede un'abitazione di 100 mq
- il **secondo** un appartamento di 80 mq e una cantina pertinente di 20 mq.

Se si ipotizza che:

- la **tariffa per il calcolo della parte fissa** determinata dal comune sia pari a € 1,10
- mentre la **parte variabile** sia pari a € 163,27.

PRIMO NUCLEO FAMILIARE (SENZA PERTINENZA)			
MQ	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TARI
100	€ 110,00 (€ 1,10 * 100)	€ 163,27	€ 273,27 (€ 110,00 + € 163,27)

SECONDO NUCLEO FAMILIARE (CON PERTINENZA) - CALCOLO ERRATO				
CALCOLO	MQ	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TARI
ABITAZIONE	80	€ 88,00 (€ 1,10 x 80)	€ 163,27	€ 251,27 (€ 88,00 + € 163,27)
PERTINENZA	20	€ 22,00 (€ 1,10 x 20)	€ 163,27	€ 185,27 (€ 22,00 + € 163,27)
TOTALE				€ 436,54 (€ 251,27 + € 185,27)

DATI	SECONDO NUCLEO FAMILIARE (CON PERTINENZA) - <u>CALCOLO CORRETTO</u>			
CALCOLO	MQ	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TARI
ABITAZIONE	80	€ 88,00 (€ 1,10 x 80)	€ 163,27 (considerare una sola volta)	€ 251,27 (€ 88,00 + € 163,27)
PERTINENZA	20	€ 22,00 (€ 1,10 x 20)		€ 22,00
			TOTALE	€ 273,27 (€ 251,27 + € 22,00)

ATTENZIONE: i calcoli evidenziano che:

- se si considera la parte variabile in riferimento sia all'abitazione e sia alla pertinenza
 - a parità di componenti e superficie, l'importo del tributo risulta più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza, considerando che le pertinenze non possono essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni
- Così procedendo il nucleo familiare, da considerare nel calcolo della parte variabile, verrebbe ad essere considerato due volte.

RIMBORSO DERIVANTE DALL'ERRATO CALCOLO

Il **contribuente**, in presenza di un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, **può richiedere il rimborso**:

- ➔ del relativo importo, **solo per gli anni decorrenti a partire dal 2014**, che corrisponde all'anno di istituzione del tributo ad opera della L. 147/2013;
- ➔ con **istanza** da presentare **entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento**.



Nota: l'istanza, che non richiede particolari formalità, **deve contenere i seguenti dati**:

- quelli necessari per l'identificazione del contribuente;
- l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso;
- quelli identificativi della pertinenza che è stata computata in maniera errata.

La richiesta di **rimborso non è ammessa**:

- relativamente alla **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)**, disciplinata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, salvo casi particolari, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile;
- qualora i comuni hanno introdotto in sostituzione della TARI, una **tariffa avente natura corrispettiva** (L. 147/2013, art. 1, co. 668).

Nota: il co. 668, art. 1, della L. 147/2013 dispone che:

- i comuni che hanno realizzato **sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono**, con regolamento,
- prevedere l'applicazione di **una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI**.

Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

FAC SIMILE DI ISTANZA DI RIMBORSO

Spett.le
Ufficio Tributi del Comune di _____
Via _____ n. _____
CAP _____ - COMUNE _____

Oggetto: Istanza di rimborso della quota variabile TARI

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, e residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____, C.F. _____ tel. _____ e-mail _____ in qualità di _____

CHIEDE

il rimborso della somma di € 163,27 (*si riportano i dati indicati nell'esempio*) versata erroneamente in eccedenza a titolo di TARI per la quota variabile in riferimento alla pertinenza identificata in Catasto con i seguenti dati:

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	zonal cat. C/2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Euro:91,41

A tale fine si rendono i seguenti dati onde consentire a Codesta amministrazione di esplicitare le opportune verifiche anche ai fini sia della correttezza dei calcoli che della quantificazione dell'importo spettante:

- Anno d'imposta per i quali si chiede il rimborso **2016**;
- Importo versato: **€ 436,54**;
- Data di versamento: **30/06/2016** (*si ipotizza il versamento in un'unica soluzione*)
- Importo dovuto: **€ 273,27**;
- Importo di cui si chiede il rimborso: **€ 163,27**

DICHIARA

L'eccedenza di versamento è dovuta all'errato calcolo della quota variabile, computata da Codesta amministrazione più volte per la stessa unità abitativa.

A tal fine si richiamano i seguenti supporti normativi:

- **Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-10764:** in tale documento, con cui si chiedevano chiarimenti circa il calcolo della parte variabile della TARI, è stato affermato che la stessa deve essere computata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell'utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell'abitazione;
- **Circolare n. 1 del MEF del 20/11/2017:** nel fornire gli opportuni chiarimenti in merito al documento sopra indicato, ha specificato quanto nello stesso riportato, fornendo al tempo stesso le modalità per procedere al rimborso dell'eccedenza eventualmente versato.

Per il versamento del rimborso si comunica il seguente c/c: codice IBAN _____

Luogo e data _____

Firma _____

Si allegano alla presente:

- copia del documento d'identità;
- copia della ricevuta del versamento.